



Nota di lettura delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali contenute nell'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012, c.d. decreto sviluppo II, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012. Il provvedimento apporta modifiche importanti alle disposizioni in materia di Servizi pubblici locali, già contenute nel decreto legge, sostituendo l'intero articolo 34.

In merito a ciò i nuovi commi di interesse sono quelli da 20 a 29, di seguito analizzati.

Il **comma 20**, del succitato articolo 34 prevede che per i **Servizi pubblici locali di rilevanza economica**, l'affidamento sia effettuato in base ad una specifica relazione contenente le ragioni della scelta effettuata, il rispetto dei requisiti comunitari circa la forma di affidamento selezionata, la definizione degli obblighi di servizio pubblico nonché le eventuali compensazioni, da pubblicare sul sito internet dell'amministrazione affidante.

Ciò costituisce un ulteriore passaggio anche per le procedure ad evidenza pubblica, anticipandone in parte i contenuti e profilandosi quale elemento informativo di pubblicità.

Ulteriore adempimento, comma 21, consiste nella previsione che gli affidamenti in essere al 20/10/2012, non conformi ai principi comunitari, vanno adeguati agli stessi principi entro il 31/12/2013, pubblicando sul sito internet dell'ente, entro il medesimo termine, la succitata relazione.

La relazione quindi, in questo specifico caso, si presenta quale adempimento confermativo e di pubblicizzazione della modalità scelta per rendere l'affidamento in essere coerente con i principi comunitari.

Il comma prosegue inoltre disponendo che gli enti competenti devono **contestualmente** inserire, nei contratti di servizio in essere o negli altri atti di regolazione dei rapporti che ne sono sprovvisti, **la data di scadenza dell'affidamento**; in caso contrario gli stessi cessano al 31/12/2013.

Il **comma 22** dispone invece che gli **affidamenti diretti effettuati alle società quotate in borsa e loro controllate**, alla data del 1/10/2003, cessano alla scadenza naturale prevista nei contratti di servizio o negli altri atti di regolazione dei rapporti; nel caso in cui tale scadenza non sia indicata, affidamenti e contratti cessano improrogabilmente *ope legis* al 31/12/2020.

Il **comma 25** prevede che **le succitate disposizioni non si applicano** al servizio di distribuzione del gas naturale, di distribuzione dell'energia elettrica ed alla gestione delle farmacie comunali. Sono inoltre fatte salve le norme in merito alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 83/2012 s.m.i..

Maggiormente incisiva e non priva di problematiche, dal punto di vista amministrativo ed operativo, è la norma contenuta nel **comma 23**. Tale disposizione stabilisce che per i **Servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di cui all'articolo 3-bis del dl 138/11 s.m.i. – incluso il settore dei rifiuti**

urbani – l'organizzazione, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per la parte di competenza, l'affidamento della gestione ed il relativo controllo, siano effettuate “unicamente” dall'ente d'ambito o di bacino; questi ultimi individuati dalle Regioni ai sensi del succitato articolo 3 *bis* del dl 138/2011 s.m.i.

Tutto ciò prescinde però da qualsiasi considerazione economica, sociale e del contesto di riferimento (non considerando situazioni locali di effettivi disservizi, contenziosi con il gestore, inerzia delle Regioni nella definizione degli enti di governo degli ambiti, ecc.) e lascia così, ancora una volta, all'ente locale tutte le decisioni in merito ai rapporti in essere che appunto presentano situazioni particolari, ivi inclusi quelli scaduti o di prossima scadenza, creando non poche difficoltà operative.

Il **comma 24** abroga invece le modifiche all'ex articolo 4 del dl 138/2011 s.m.i., già apportate nel precedente dl 83/2012, ancorchè tale articolo sia decaduto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012.

Di rilievo infine le disposizioni contenute nei successivi **commi 26, 27 e 29**, inseriti *ex novo* nell'articolo 34, riformulato in fase di conversione in legge del decreto.

Il **comma 26**, prevede procedure più snelle per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, disponendo che tale servizio sia espunto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983, che definiva i servizi pubblici locali a domanda individuale.

La norma dispone quindi che per l'affidamento del succitato servizio, i Comuni applicano le disposizioni del d. lgs. 163/2006 s.m.i. c.d. Codice appalti ed in particolare l'articolo 30 (che prevede una gara informale per la concessione di servizi, con almeno 5 invitati) e qualora ne ricorrano le condizioni l'articolo 125 (inerente lavori, servizi e forniture in economia), con le relative soglie economiche per l'affidamento.

Il **comma 27** dell'articolo 34, modifica invece il comma 8 dell'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 s.m.i., eliminando la precedente soglia dei 200.000 euro annui per l'affidamento *in house* di beni e servizi, a partire dal 2014; norma tra l'altro già ritenuta dall'ANCI inapplicabile ai servizi di interesse generale poiché attinente le sole attività strumentali e comunque non costituzionalmente orientata.

Importante infine la modifica contenuta nel **comma 29**, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 154, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la determinazione dei costi da riconoscere quali componenti tariffarie per il servizio idrico integrato. Tale comma, oggetto del referendum abrogativo di giugno 2011 che aveva eliminato la remunerazione del capitale investito tra i costi riconosciuti in tariffa, viene quindi completamente riformulato.

La disposizione prevede adesso che il soggetto competente, al fine della redazione del Piano economico finanziario, di cui all'articolo 149 comma 1, lettera d), predispona la tariffa di base, secondo quanto previsto dal metodo tariffario messo a punto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - effettuato tenendo conto, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, attuando il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", escluso ogni onere per il funzionamento dell'Agenzia (articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto legge n. 70/2011 s.m.i.) - e la trasmette poi alla stessa Autorità per l'approvazione.